



**Tribunale Ordinario di Avezzano**

Sezione Civile

Il Giudice, dott.ssa Roberta Mastropietro, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23 giugno 2021, svoltasi in modalità cartolare e senza redazione del verbale di udienza, come consentito dall'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), come modificato dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

letti gli atti e i documenti allegati;

viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;

letto il ricorso e rilevato che sebbene nella prima parte dell'atto parte ricorrente deduca la sussistenza di una situazione di degrado del solo muro posto a confine tra la proprietà dei ricorrenti e quella di tutti i resistenti, sollecitando un accertamento tecnico preventivo indicato come necessario per il pericolo che nelle more dell'instaurazione del giudizio di merito si generino danni per l'incolumità di cose e persone, nel prosieguo dell'atto richiama una perizia di parte redatta nel 2018 in cui si indicava quale fonte di pericolo la presenza di macchine di condizionamento sporgenti sulla copertura del fabbricato;

rilevato dunque che dalla lettura del ricorso non risulta chiaro il perimetro dell'accertamento tecnico che i ricorrenti vorrebbero rimettere al Tribunale, lacuna questa il cui impatto sull'ammissibilità del rimedio si apprezza sol considerato che non risulta indicato neppure il soggetto cui sarebbe imputabile l'installazione di quelle macchine;

considerato ancora che il pericolo dedotto dai ricorrenti a conforto del rimedio spiegato ex art. 696 c.p.c. non risulta in effetti adeguato, considerato che tale strumento processuale appare ideato per scongiurare il rischio insito nella fisiologica durata del giudizio di merito che nelle more della sua instaurazione lo stato dei luoghi subisca modifiche e non già per sollecitare un intervento in tesi improrogabile dei soggetti evocati in giudizio affinché si attivino per la rimozione

dello stato di pericolo all'incolumità di cose o persone, essendo all'uopo predisposti altri rimedi di natura cautelare a ciò funzionalmente tesi;

ritenuto dunque che il ricorso, ove ricondotto entro il paradigma di cui all'art. 696 c.p.c., risulta difettoso del requisito dell'urgenza nei termini sopra esposti e dunque inammissibile;

ritenuto ancora, che pur ove riqualificato a norma dell'art. 696 bis c.p.c., il rimedio si appaleserebbe comunque inammissibile in quanto inidoneo a realizzare la funzione sua propria di prevenire l'insorgenza di una controversia giudiziale tra le parti, per essere la *vexata questio* tra le parti molto più ampia e complessa di quella prospettata con il ricorso, coinvolgendo molteplici e variegati punti di disaccordo già sotto il profilo della legittimazione passiva (si consideri, in proposito, la contestazione espressa dalla difesa di [REDACTED] sulla proprietà del muro di confine, nonché il rilievo sollevato dalla difesa [REDACTED] [REDACTED] con riferimento all'avvenuta costituzione, in epoca anteriore al deposito del ricorso, di un condominio tra i proprietari del fabbricato confinante con quello dei ricorrenti) oltre che sotto quello – come accennato in premessa – dell'esatto perimetro dell'accertamento tecnico sollecitato dai ricorrenti e della conseguente imputabilità ai resistenti piuttosto che a terzi della responsabilità per la mancata eliminazione delle genericamente dedotte fonti di pericolo;

rammentato infatti che, come chiarito da condivisibile giurisprudenza di merito, lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva postula che tra le parti vi sia controversia solo su alcune questioni prettamente tecniche, per essere gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell'altra pacifici, con la conseguenza che la consulenza non può essere ammessa quando il giudice, al fine di disporre il chiesto accertamento, debba dirimere contrasti fra le parti che a fronte delle posizioni dalle stesse assunte richiedono l'espletamento di un'istruttoria da svolgersi nelle forme e con le garanzie di un ordinario giudizio di cognizione (T. Spoleto 07.05.2015), appalesandosi alla luce di dette difese l'assoluta impraticabilità di una soluzione conciliativa per non residuare alcun punto di incontro tra le posizioni delle parti;

ritenuto di dover conseguentemente statuire sulle spese in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 669 *quaterdecies* e 669 *septies* c.p.c. (cfr.

Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26573 del 22/10/2018), condannando parte ricorrente alla refusione di quelle anticipate dai resistenti, da liquidarsi come in dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 tenuto conto del modesto pregio delle questioni trattate e dell'attività disimpegnata;

p.q.m.

dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto, sia ove qualificato come ricorso ex art. 696 c.p.c. che ove riqualificato come ricorso ex art. 696 bis c.p.c.;

condanna parte ricorrente alla refusione in favore dei resistenti delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 600,00 per ciascuno, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Si comunichi

Avezzano, 19/07/2021

Il Giudice

*Roberta Mastropietro*